



COMUNE DI NAPOLI
Area Infrastrutture stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 136 del 11/03/2026

OGGETTO: Proroga, dal 28/03/2026 al 30/06/2026, dell'ordinanza dirigenziale progressivo annuale n°14 del 08/01/2026, avente per oggetto: *"Istituzione, dal 27/10/2025 al 13/01/2026, in un tratto di via Riviera di Chiaia, di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione per lavori"*

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale progressivo annuale n°1844 del 16/10/2025 è stato istituito, dal 27/10/2025 al 13/01/2026, un particolare dispositivo temporaneo di circolazione in un tratto di via Riviera di Chiaia, necessario per eseguire i lavori relativi alla realizzazione della nuova linea tranviaria tra San Giovanni e Piazza Sannazzaro;
- con ordinanza dirigenziale progressivo annuale n°14 del 08/01/2026 è stata prorogata, fino al 27/03/2026, l'ordinanza dirigenziale progressivo annuale n°1844 del 16/10/2025, nella quale era previsto il divieto di transito veicolare in via Riviera di Chiaia – nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e via San Pasquale – nella parte di carreggiata adibita ad ex sede tranviaria;
- con nota prot. PG/2026/281931 del 04/03/2026, il Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali ha chiesto una proroga, fino al 30/06/2026, dell'ordinanza dirigenziale progressivo annuale n°14 del 08/01/2026 al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni di fresatura e posa del tappetino, nonché il ripristino dell'armamento e della linea di contatto aerea.

Visto che il dispositivo temporaneo di traffico da attuarsi è stato approvato nella seduta del 10/03/2026 dalla *"Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni"*.

Ritenuto che, per i motivi sopra indicati, è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Visti:

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, Nuovo Codice della Strada;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n base a.495 del 16 dicembre 1992 smi, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali,

ORDINA

PROROGARE, dal 28/03/2026 al 30/06/2026, l'ordinanza dirigenziale progressivo annuale n°14 del 08/01/26.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione e di attivazione della relativa segnaletica. L'impresa esecutrice incaricata di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale procederà all'installazione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente ordinanza.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale la Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dagli articoli. 12 e 12 bis del D.L.° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile di Area
Ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.